

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alfonso Migliore)

IL PRESIDENTE
(Marco Degli Esposti)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il 3 MAG 2016 per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del Decreto L.vo 18.8.2000 n. 267.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO I
Segreteria Generale – Organi Istituzionali
(Angela Grandoni)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 3 MAG. 2016 al _____

IL MESSO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' CONFORME ALL'ORIGINALE
E SI RILASCIAM PER USO AMMINISTRATIVO

Santa Marinella, li _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Santa Marinella, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI SANTA MARINELLA

Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 12 del Reg.
del 20.4.2016**

Oggetto: Regolamento per le Migliorie stagionali sul
Pubblico Demanio Marittimo –
PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **VENTI** del mese di **APRILE** alle ore **10,00** nella sala dell'Oratorio di via dei Gladioli - Santa Marinella.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **STRAORDINARIA**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BACHECA ROBERTO SINDACO PRESENTE

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) MARCOZZI ALESSIO	P		11) FRONTI MASSIMILIANO	----	A
2) BEFANI PATRIZIA	P		12) FERULLO MARINA	P	
3) MAGGI MARCO	P		13) BIANCHI ANDREA	P	
4) TOPPI STEFANO	P		14) MASSERA STEFANO	P	
5) VERGATI DARIO	P		15) VINCENZI PIERO	P	
6) CALVO MASSIMILIANO	P		16) FRATTURATO EUGENIO	P	
7) DEGLI ESPOSTI MARCO	P				
8) GASPARRI DAMIANO	P				
9) MINGHELLA EMANUELE	----	A			
10) PASSERINI ANDREA	P				

Fra gli assenti i Sigg.ri Consiglieri: **Minghella e Fronti**.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor **Marco Degli Esposti** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**

Partecipa il Segretario Generale **DOTT. ALFONSO MIGLIORE** La seduta è **PUBBLICA**.

Si allontana dall'aula il Consigliere Vergati = 14 presenti.

Relaziona il Consigliere Gasparri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- In data 24 luglio 2007, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65, veniva adottato il Nuovo Piano di Utilizzo dell'Arenile;
- Nelle more dell'approvazione definitiva del Piano, secondo la procedura prevista dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1161 del 30 luglio 2001, questa Amministrazione adottava due varianti al Piano stesso con le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 29 del 10 giugno 2008 e n. 40 del 18 giugno 2009;
- In data 18/06/2009 il Consiglio Comunale con Delibera n.40 approvava il Regolamento per le Migliorie Stagionali sul Pubblico Demanio Marittimo con contestuale abrogazione dell'art.3 del Titoli III delle Norme Tecniche di Attuazione – Migliorie Stagionali;
- Il regolamento di cui al punto precedente veniva successivamente modificato con Delibere di Consiglio Comunale n.74 del 29/09/2009, n.15 del 28/05/2015, n.26 del 14/05/2014 e n.18 del 30/03/2015.

Considerato che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n.65/2007 veniva adottato il P.U.A. e che l'allegato studio socio-economico del territorio redatto nell'anno 2006, avendo superato i cinque anni dalla stesura va aggiornato, così come previsto dalla delibera di Giunta Regionale n.1161/2001, allegato 3, punto 1) e D.G.R n.543/2011;
- in data 13/06/2012 è stato adottato un nuovo P.U.A., con Delibera di Consiglio Comunale n.12 la cui procedura non è stata perfezionata, non essendo stata successivamente deliberata la proposta definitiva con le controdeduzioni e non si è proceduto a convocare apposita Conferenza dei Servizi finalizzata all'adozione del Piano stesso;

Visto quanto disposto dall'art. 7 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 8 pubblicata sul B.U.R.L. n.52 del 30/06/2015 ed in particolare l'obbligo in capo alla Regione Lazio di adeguare, entro il 31 agosto 2015, il Regolamento Regionale 15 luglio 2009 n. 11 e di adottare conseguentemente, nei successivi trenta giorni, il piano regionale di utilizzo delle aree del demanio marittimo nonché l'obbligo, in capo ai comuni di adottare, entro i successivi centottanta giorni, i piani di utilizzazione degli arenili (PUA) in conformità alle disposizioni contenute nel PUA regionale ;

Considerato che ad oggi non risultano adottati, da parte della Regione Lazio, né il regolamento né il piano di cui al punto precedente;

Visto l'imminente approssimarsi della stagione balneare;

Rilevata la necessità di semplificare le procedure per il rilascio di autorizzazioni all'utilizzo di aree demaniali marittime;

Letto il Regolamento per le Migliorie Stagionali allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visto il Regolamento Regionale n. 11 del 15/07/2009;

Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. A) del Decreto Legislativo n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs 18.08.2000, n° 267 in ordine alla regolarità tecnica;

Visto lo Statuto Comunale;

PARERI ESPRESSI SULLA PRESENTE PROPOSTA AI SENSI DELL'ART. 49
1° COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267

A) in ordine alla regolarità tecnica:

PARERE FAVOREVOLE

Santa Marinella, li 18.4.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIII
(Dott.ssa Maria Cristina Peretti)

B) in ordine alla regolarità contabile:

PARERE _____

Santa Marinella, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Uditi gli interventi come riportati nell'allegato verbale;

Preso atto dei seguenti emendamenti proposti dal Consigliere Vincenzi:

- **Emendamento n. 1:** all'articolo 8, a pag. 5 del Regolamento per le Migliorie Stagionali sul Pubblico Demanio Marittimo, al comma successivo al punto f), alla terza riga, **sostituire le parole "potrà essere" con "sarà"**;
- **Emendamento n. 2:** all'ultimo comma dell'articolo 8 **sostituire le parole "al termine della stagione" con "entro il termine del 30 novembre"**.

Posti a votazione dal Presidente del Consiglio sono approvati ad unanimità di voti da parte dei 14 Consiglieri presenti;

Successivamente, con voti favorevoli 14, alla unanimità, espressi palesemente per alzata di mano, 14 presenti e votanti, assenti 3 (Minghella, Fronti e Vergati);

DELIBERA

1. Di approvare il "*Regolamento per le Migliorie stagionali sul Pubblico Demanio Marittimo*" **come sopra emendato** e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che lo stesso resterà in vigore fintantoché la Regione non adotti provvedimenti che dovessero risultare in contrasto con quanto previsto nel presente regolamento.
3. Di abrogare il Regolamento per le Migliorie Stagionali approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 30/03/2015.
4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio VII "Controllo Gestione Risorse Umane, Demanio Marittimo, Farmacia Comunale" di inviare la presente deliberazione alla Regione Lazio, Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali adempimenti;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267,

Con voti favorevoli 14, alla unanimità, espressi palesemente per alzata di mano; 14 presenti e votanti; assenti 3 (Minghella, Fronti e Vergati);

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.



Allegato A



COMUNE DI SANTA MARINELLA
Provincia di Roma

REGOLAMENTO

**PER LE MIGLIORIE STAGIONALI
SUL PUBBLICO DEMANIO
MARITTIMO**

A handwritten signature or mark in the bottom right corner, consisting of a circular loop with a tail extending to the right.



COMUNE DI SANTA MARINELLA

Provincia di Roma

Art. 1

OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, redatto ai sensi del Regolamento Regionale del 15 luglio 2009 n.11 "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari" disciplina le "Migliorie Stagionali" ricadenti sul Pubblico Demanio Marittimo ovvero tutti quei provvedimenti autorizzativi temporanei destinati a migliorare la fruibilità degli arenili nel periodo a decorrere dal giorno 1 Maggio sino al giorno 30 Settembre di ogni anno, ad eccezione dei pubblici esercizi dotati di apposito titolo commerciale che potranno usufruire delle migliorie dal periodo 1 Aprile sino al giorno 30 Novembre. Il regolamento consentirà ai titolari di concessione demaniale a scopo pubblico, nonché agli aventi diritto, di ottimizzare lo stato della concessione demaniale avente finalità turistico ricreativa.

Art. 2

INSTALLAZIONE OPERE PRECARIE E MIGLIORIE ATTREZZATURE IDONEE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ED ALLA MIGLIORE FRUIBILITA' DEGLI ARENILI

I titolari di concessioni demaniali a scopo pubblico, limitatamente all'area in concessione potranno posizionare, previa autorizzazione e nel rispetto della normativa urbanistica, le seguenti migliorie stagionali purché semplicemente poggiate al suolo o fissate con ancoraggi precari e rimovibili a fine stagione:

- a) Strutture prefabbricate, aperte perimetralmente su almeno il 50 (cinquanta) per cento della superficie, facilmente smontabili e di facile rimozione, per la vendita e/o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti normative in materia di commercio e fatti salvi i requisiti igienico sanitari;
- b) zone d'ombra;
- c) distributori automatici di gelati, snack, acqua, bibite ecc.;
- d) piscine prefabbricate;
- e) giochi per bambini;
- f) aree sportive di vario genere con annesse attrezzature tecniche (es: campi da beach volley, rastrelliere per il surf e windsurf, attrezzature tecniche e sportive, aree attrezzate per ginnastica ecc...)
- g) fioriere ed altre attrezzature ritenute idonee all'abbellimento dell'arenile;
- h) camminamenti pedonali sull'arenile;
- i) pedane in legno sull'arenile;
- j) corridoi di lancio/atterraggio in funzione degli specchi acquei in concessione;
- k) maxi ombrelloni;
- l) tende alla viareggina;

II. I titolari di concessione demaniale a scopo pubblico, privi di arenile in concessione, limitatamente all'area limitrofa alla stessa e comunque compresa entro una distanza tale da non inficiare la fruizione degli arenili liberi, possono posizionare, previa autorizzazione, le seguenti migliorie stagionali, purché semplicemente poggiate al suolo o fissate con ancoraggi precari e rimovibili a fine stagione:

- a) zone d'ombra e/o piccole strutture in legno aperte perimetralmente su almeno il 50 (cinquanta) per cento della superficie;
- b) giochi per bambini;
- c) distributori automatici di gelati, snack, acqua, bibite ecc.;
- d) area scoperta per raccolta attrezzature balneari da noleggio;
- e) camminamenti pedonali e/o pedane in legno per la migliore fruibilità dell'arenile da parte di persone diversamente abili.

Le migliorie di cui alle lettere a), b), c), d), e) del presente capo non dovranno superare complessivamente il 100 (cento) per cento della superficie a terra già concessa con un minimo di 25 (venticinque) metri quadrati e, qualora quest'ultima fosse inferiore a 25 (venticinque) metri quadrati potranno comunque essere autorizzate migliorie stagionali per una superficie di 25 (venticinque) metri quadrati.

Per le opere di cui alla lettera e) del presente capo sarà cura dell'ufficio demanio verificare la fattibilità di ciascuna richiesta.

E' consentita, altresì, l'installazione ulteriore di bagni chimici e locali di primo soccorso nei limiti di cui all'articolo 5 della regolamento regionale 11/2009 e nel rispetto delle vigenti normative in materia, purché non siano già previsti all'intero delle opere in concessione.

III. I titolari di concessione demaniale a scopo pubblico, limitatamente all'area in concessione o limitrofa alla stessa, potranno posizionare, previa autorizzazione, le seguenti migliorie stagionali:

- a) passerelle in legno su specchi acquei ed arenili rocciosi o pedane in legno galleggianti da utilizzarsi esclusivamente come camminamento pedonale e non come opere di attracco.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di valutare, a suo insindacabile giudizio, istanze similari presentate da Enti Pubblici, Associazioni non lucrative di utilità sociale, nonché soggetti singoli o familiari che abbiano problemi di deambulazione per il posizione delle medesime migliorie su aree non in concessione.

Le migliorie previste dalla lettera a) del capo III potranno avere una superficie massima fino a mq 20. Solo nel caso in cui le stesse migliorie fossero necessarie al superamento di scogliere esistenti e consentissero, quindi, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la balneazione a persone diversamente abili, l'Amministrazione comunale valuterà, caso per caso, la possibilità di concedere superfici maggiori.

Art. 3

PULIZIA DEGLI ARENILI LIBERI E SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI LE CONVENZIONI

Le associazioni di categoria e i comuni possono stipulare convenzioni finalizzate alla pulizia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle spiagge libere adiacenti, anche con l'uso di mezzi



meccanici. Tale convenzione è applicata alla tipologia di concessionari meglio specificati dal Regolamento Regionale n. 11\2009 ove ne facessero espressa richiesta.

L'esercizio di ristorazione e/o punto ristoro ubicato nell'area in concessione, retrostante o limitrofa all'arenile non in concessione e comunque entro i 30 mt dalla linea demaniale, potrà avvalersi di una adeguata convenzione da trasmettere mediante apposita comunicazione al Servizio Demanio Marittimo, con il fine di garantire la pulizia dell'area e garantire la sicurezza in mare attraverso la fornitura del servizio di assistenza bagnanti.

Il singolo punto di ristoro e/o esercizio di ristorazione potrà effettuare, previa comunicazione, il servizio di noleggio delle attrezzature balneari, ai sensi di quanto indicato per le tipologie di concessioni demaniali specificate dal Regolamento Regionale n. 11\2009. Lo stesso potrà, su richiesta dell'utenza, ubicare le attrezzature da noleggio, sul medesimo arenile libero. Non è consentito ubicare le attrezzature balneari su parti di arenile libero se non vi sia la espressa richiesta dell'utenza. Le dimensioni del fronte mare, indicate espressamente nella convenzione, saranno descritte negli elaborati grafici allegati alla stessa. In ogni caso non si dovrà sovrapporre la lunghezza del fronte mare con il fronte mare delle concessioni ivi esistenti.

Art. 4

PUBBLICITA' ALL'INTERNO DELL'AREA DEMANIALE IN CONCESSIONE

È consentita la pubblicità all'interno dell'area demaniale in concessione secondo le normative vigenti in materia.

Art. 5

LOCALI DI PRIMO SOCCORSO

E' consentito posizionare locali di primo soccorso nel rispetto della vigente normativa urbanistica e di quanto espressamente disposto dalla vigente ordinanza di sicurezza balneare redatta dalla Direzione Marittima della Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

Art. 6

CORRIDOI DI LANCIO/ATTERRAGGIO

I titolari di concessione demaniale per specchio acqueo, le imprese, individuali e non, iscritte alla Camera di Commercio che siano regolarmente autorizzate dalla Capitaneria di Porto ad effettuare l'attività di noleggio e locazione natanti da diporto, nonché la Associazioni Nautiche riconosciute dal C.O.N.I autorizzate dalla Capitaneria di Porto, potranno installare dei corridoi di lancio/atterraggio, così come previsto dalle Ordinanze Balneari emanate dagli Enti preposti.

Art. 7

SPECCHI ACQUEI PER ATTIVITA' DI NOLEGGIO NATANTI E SCUOLA SURF, S.U.P. O SIMILARI

I titolari di concessioni demaniali a scopo pubblico, privi di uno specchio acqueo in concessione, potranno effettuare, in occasioni di manifestazioni sportive o turistiche previamente autorizzate dalla Capitaneria di Porto e, qualora previsto, da altri enti e/o /uffici comunali, su di una superficie massima di specchio acqueo pari a 120,00 (centoventi) mq., attività di noleggio di natanti a remi di tipo jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri. Lo specchio acqueo utilizzato a tal fine dovrà essere posizionato frontalmente alla concessione demaniale del richiedente, in luogo ed a distanza tale dalla battigia da non arrecare danno e disturbo alcuno ai bagnanti ed, inoltre, dovrà essere segnalato e delimitato da biconici di colore bianco, giallo o arancione collegati da sagola galleggiante tarozzata.



E' consentita l'attività di DIVING su aree demaniali e/ o limitrofe alle stesse anche mediante il posizionamento, limitatamente alla stagione balneare, di manufatti per il deposito di attrezzature (bombole, mute, compressori.....) previa acquisizione di pareri, nulla osta e/o autorizzazioni di competenza di altri enti e/o uffici comunali

Art. 8
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
PRESCRIZIONI GENERALI

Le istanze, ai fini del rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi, dovranno essere così predisposte:

- a. Domanda corredata da una marca da bollo da 16,00 euro e dall' attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria per un importo pari ad € 35,00 da effettuarsi sul C.C.P. 21469762 intestato a: "Comune di Santa Marinella – Servizio Demanio Marittimo", indicando nella causale la seguente dicitura: "Pagamento diritti di istruttoria – Migliorie stagionali";
- b. Elaborati grafici e relazione tecnica redatta da tecnico abilitato in triplice copia completi di piante, sezioni e prospetti relativi allo stato ante e post operam oltre alle tabelle riassuntive delle superfici occupate e da occupare, nonché il preciso utilizzo dei manufatti precari da installare. Nelle relazioni tecniche, redatte da tecnico abilitato, dovrà essere asseverata la conformità delle opere a quanto previsto dal presente Regolamento;
- c. Qualora l'istanza si riferisca a migliorie stagionali già autorizzate negli anni precedenti e per le quali risulti, agli atti dell'Ufficio demanio, già depositata la documentazione tecnica di cui al punto b), l'istante potrà essere esentato dal ripresentarla, allegando, alla domanda di cui al punto a), apposita dichiarazione al riguardo ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000.
- d. Pagamento di un canone determinato ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto Legislativo n. 400 del 04/10/1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 494 del 04/12/1993 e modificato dall'art. 1, comma 251, della Legge n. 296 del 27/12/2006;
- e. Sottoscrizione, da parte dell'istante, di polizza fideiussoria, la cui escussione dovrà avvenire su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, ovvero deposito cauzionale presso la Tesoreria comunale, per un importo pari al valore del manufatto stesso, nel caso che non venga rimosso entro il 30 novembre di ogni anno;
- f. Polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni che possano derivare dalla presenza della struttura.

Qualora la richiesta di autorizzazione fosse riferita a migliorie stagionali già autorizzate negli anni precedenti e per le quali risulti, agli atti del Servizio Demanio Marittimo, già depositata la documentazione tecnica di cui al punto b., il concessionario sarà (* **sostituisce** le parole "**potrà essere**" **eliminate per effetto di emendamento approvato dal Consiglio**) esentato dal ripresentarla, allegando, alla richiesta di cui al punto a., apposita dichiarazione al riguardo ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445\2000.

Le autorizzazioni potranno essere rilasciate previa acquisizione di pareri, nulla osta e/o autorizzazioni di competenza di altri enti e/o uffici comunali".

Entro il termine del 30 novembre (* **sostituisce l'inciso "Al termine della stagione" eliminato per effetto di emendamento approvato dal Consiglio**) sarà cura del concessionario fornire apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, corredata da foto che attestino il ripristino dello stato dei luoghi e lo smontaggio delle migliorie stagionali.



Art. 9
ULTERIORI PRESCRIZIONI

Tutte le migliorie stagionali di cui all'art. 2 del presente provvedimento dovranno essere vincolati alle seguenti ed ulteriori condizioni:

- quanto realizzato dal concessionario dovrà avere ben chiara la natura della temporaneità e per quanto concerne l'installazione di manufatti questi dovranno essere semplicemente appoggiati sul suolo;
- tutte le "Migliorie Stagionali" dovranno essere rimosse al massimo entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, salvo quanto diversamente prescritto dalle autorizzazioni comunali e sovra comunali eventualmente acquisite;
- ove necessaria dovrà essere acquisita, o essere già in possesso del richiedente, l'apposita documentazione commerciale;
- nel caso in cui la miglioria fosse necessaria all'abbattimento della barriere architettoniche, dovrà essere posizionata, da parte del concessionario interessato adeguata cartellonistica indicante la fruibilità da parte di persone diversamente abili;
- dovrà essere rispettato quanto previsto dal Regolamento Regionale n.11\2009, in materia di concessioni demaniali marittime e quanto richiesto dalla ASL RMF per quanto attiene al rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

Art. 10
DISPOSIZIONE FINALE

Il concessionario non potrà esimersi dall'osservare sotto la propria responsabilità le leggi e i regolamenti vigenti in materia, anche se non citati nel provvedimento, e dal munirsi di tutte le altre autorizzazioni, nulla osta, ecc., eventualmente occorrenti di competenza di altri Uffici, Enti o Amministrazioni Pubbliche.

Art. 11
RINVII

Per gli aspetti non disciplinati dalla presente normativa si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di Esecuzione, nonché alla vigente legislazione nazionale e regionale ed alle specifiche deliberazioni comunali in materia.

Per gli aspetti concernenti le procedure amministrative, si farà esplicito riferimento alle disposizioni relative alla legge 07/08/19902 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12
SANZIONI

L'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento comporta l'applicazione del regime sanzionatorio contenuto nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e nelle altre leggi nazionali e regionali vigenti in materia nonché nel Codice della Navigazione.

Si allontana dall'aula il Consigliere Dario Vergati = 14 presenti.

INTERVENTI PUNTO 6 O.D.G. CONSIGLIO COMUNALE DEL 20.4.2016 AD OGGETTO: "Regolamento per le migliorie stagionali sul Pubblico Demanio Marittimo. Provvedimenti."

ASCOLTATO il dibattito che ne è scaturito e che di seguito si riporta in sintesi.

Il **Presidente del Consiglio** cede la parola al **Consigliere Damiano Gasparri**, il quale illustra al Consiglio la proposta di deliberazione iscritta al punto 6 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta. (Alle ore 11:05 escono momentaneamente dall'aula il sindaco ed i consiglieri Patrizia Befani ed Andrea Passerini) Il Consigliere conclude il suo intervento dichiarando che è stato accolto il suggerimento della minoranza in ordine all'inserimento di una disposizione che prevede la vigenza del regolamento che, quindi, non necessiterà di rinnovi annuali.

Il Consiglio viene sospeso per cinque minuti.

Alla ripresa dei lavori, dopo l'appello nominale da parte del Segretario Generale (Presenti n. 14), vengono presentati due emendamenti al Regolamento da parte del **Consigliere Piero Vincenzi**, ossia:

- **Emendamento n. 1:** all'articolo 8, a pag. 5 del Regolamento per le Migliorie Stagionali sul Pubblico Demanio Marittimo, al comma successivo al punto f), alla terza riga, **sostituire le parole "potrà essere" con "sarà"**;
- **Emendamento n. 2:** all'ultimo comma dell'articolo 8 **sostituire le parole "al termine della stagione" con "entro il termine del 30 novembre"**.

E' presente in aula il Responsabile del Servizio VIII, dott.ssa Maria Cristina Peretti, che viene chiamata ad istruire i due emendamenti presentati. Il detto Responsabile, dopo un breve intervento autorizzato dal Presidente, rilascia il proprio parere tecnico favorevole su entrambe le proposte.

Il **Presidente del Consiglio** pone, quindi, a votazione gli emendamenti di cui sopra. Si procede, quindi, a due distinte votazioni che, effettuate a scrutinio palese e per alzata di mano, decretano il seguente esito, come comunicato formalmente dallo stesso al Segretario Generale:

- **Emendamento n. 1:** all'articolo 8, a pag. 5 del Regolamento per le Migliorie Stagionale sul Pubblico Demanio Marittimo, al comma successivo al punto f), alla terza riga, **sostituire le parole "potrà essere" con "sarà"**

Presenti	14
Votanti	14
Favorevoli	14
Astenuti	0
Contrari	0
Assenti	3 (Minghella, Fronti e Vergati)

- **Emendamento n. 2:** nell'ultimo comma dell'articolo 8 **sostituire l'inciso "al termine della stagione" con "entro il termine del 30 novembre"**.

Presenti	14
Votanti	14
Favorevoli	14
Astenuti	0
Contrari	0
Assenti	3 (Minghella, Fronti e Vergati)

Successivamente, non essendoci ulteriori interventi, il **Presidente** pone ai voti la proposta di deliberazione come sopra emendata; si procede, quindi, alla votazione che, effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano, decreta il seguente esito, comunicato formalmente dallo stesso:

Per effetto della votazione sopra riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare le risultanze dello scrutinio e dei conseguenti effetti, unitamente alla proposta di deliberazione in oggetto, che risulta allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Presenti	14
Votanti	14
Favorevoli	14
Astenuti	0
Contrari	0
Assenti	3 (Minghella, Fronti e Vergati)

Infine, stante l'urgenza a provvedere, con votazione effettuata a scrutinio palese e per alzata di mano, che decreta il seguente esito, comunicato formalmente dal Presidente:

Presenti	14
Votanti	14
Favorevoli	14
Astenuti	0
Contrari	0
Assenti	3 (Minghella, Fronti e Vergati)

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.